

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2022/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche – SDA PU dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche – SDA PU e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare il Calendario venatorio regionale, per la stagione 2022/2023, di cui agli allegati A), B) e C) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
- di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazioni del dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche – SDA PU;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm. e ii.;
- Legge 2/12/2005 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;
- Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- Documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU_Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001;
- Revisione 2021 documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU”:
 - *Volume 1 “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States”;*
 - *Volume 2 “References provided by the Member States for the reported periods”;*
 - *Species accounts.*
- Documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n.157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art.42”;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
- Legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e ss.mm. e ii.;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”;
- Corte Costituzionale: sentenza n. 69/2022 (G.U. 16 marzo 2022);
- Legge Regionale 03 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”.
- Deliberazione amministrativa n. 5 del 13 luglio 2010 “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010/2015”;
- Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);

- D.G.R. n. 1471 del 27 ottobre 2008 e D.G.R. n.1036 del 22 giugno 2009 del 23 febbraio 2009 con cui sono state dettate misure di conservazione per la gestione della Zona di protezione speciale ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e ii.;
- D.A. n. 108 del 18.02.2020 "Piano Faunistico-Venatorio Regionale"
- D.G.R. n. 904 del 18/07/2022 Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2022/2023
- PARERE 85/22 della II Commissione assembleare permanente Sviluppo economico formazione professionale e lavoro, affari europei e internazionali, settore primario - 4839|28/07/2022|CRMARCHE|P

Motivazione

L'art. 30 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" dispone che la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e previo parere della competente Commissione consiliare, approvi il calendario venatorio regionale all'interno del quale devono essere individuate le specie cacciabili, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri, l'ora legale di inizio e termine della giornata di caccia, i periodi e le modalità di addestramento dei cani da caccia.

Con nota prot. n. 0648253 del 26/05/2022], indirizzata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), è stata trasmessa la proposta di calendario venatorio, per l'acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell'art. 18, L. 157/92.

Con nota protocollo n. 0035053/2022 del 20/06/2022, ns protocollo n. 0835792 del 28.06.22, l'ISPRA ha trasmesso il parere, in cui, tra le altre cose, si dichiara che: *"Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune. L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione"*.

Nella definizione dell'atto, pertanto, anche laddove non ci siano corrispondenze con quanto proposto dall'ISPRA, sono state espresse motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche di supporto alla sua stesura.

Pertanto, nella stesura del Calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023 vengono contemporaneamente valutati il parere espresso dall'ISPRA, le leggi di settore, le Direttive europee, la giurisprudenza, i documenti tecnici e scientifici in materia indicati nella "Normativa di riferimento" e ad altre valutazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte contenute nel presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con DGR n. 904 del 18.07.2022 è stato chiesto il parere, alla II Commissione assembleare, competente per materia, come previsto dallo stesso articolo 30 della Legge regionale 7/95, sul Calendario Venatorio regionale 22/23.

La competente Commissione consiliare ha espresso in data 28.07.2022 il proprio parere favorevole n. 82/22, trasmesso con nota 0004839|28/07/2022|CRMARCHE|P, acquisita al ns prot, 0974043|28/07/2022|R_MARCHE|GRM|SGM|A|30.40/2022/SGP/28.

Per i contenuti dell’atto si premette quanto segue e si tiene presente, in particolare:

- che l'articolo 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che “I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato...” per le singole specie;
- che il comma 1 bis dell’art. 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della legge 96/2010, stabilisce che *“L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.”*;
- che i predetti periodi di caccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 18 della legge 157/1992 dall’art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale;
- che sono stati valutati i risultati dell’istruttoria analitica compiuta dal Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU, con riferimento alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite per l’Italia dal richiamato documento “Key Concepts” aggiornato nel 2021, come riportato nella tabella che segue:

Uccelli cacciabili ai sensi della Direttiva Uccelli: panoramica dei periodi di inizio della migrazione prenuziale e di termine della fase riproduttiva in base alla revisione sessennale dei Key concepts 2021					
Famiglia	Specie	INIZIO MIGRAZIONE PRENUZIALE		FINE FASE RIPRODUTTIVA	
		Mese	decade	Mese	decade
Anatidi	Fischione	Feb	III	-	-
	Canapiglia	Gen	III	Lug	III
	Alzavola	Gen	II	Set	I
	Germano reale	Gen	I	Ago	III



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Codone	Gen	III	-	-
	Marzaiola	Feb	I	Ago	II
	Mestolone	Feb	I	Ago	III
	Moriglione	Feb	I	Ago	I
	Moretta	Mar	I	Ago	III
Fasianidi	Coturnice	-	-	Set	II
	Pernice rossa	-	-	Ago	II
	Starna	-	-	Set	III
	Quaglia	Apr	II	Set	II
	Fagiano	-	-	Set	II
Rallidi	Porciglione	Feb	III	Set	II
	Gallinella d'acqua	Gen	III	Ago	III
	Folaga	Gen	III	Lug	III
Caradridi	Pavoncella	Feb	I	Lug	III
Scolopacidi	Combattente	Gen	III	-	-
	Frullino	Feb	I	-	-
	Beccaccino	Feb	I	-	-
	Beccaccia	Gen	II	Ago	II
Columbidi	Colombaccio	Feb	III	Ott	III
	Tortora selvatica	Apr	III	Ago	III
Turdidi	Merlo	Gen	II	Ago	III
	Cesena	Gen	II	Ago	II
	Tordo bottaccio	Gen	I	Ago	II
	Tordo sassello	Gen	II	-	-
Corvidi	Ghiandaia	-	-	Ago	II
	Gazza	-	-	Lug	III
	Cornacchia grigia	-	-	Lug	III
Alaudidi	Allodola	Feb	III	Set	III

- che per gli Uccelli sono state valutati e presi in considerazione gli status della European Red List of Birds aggiornati con l'edizione 2021 di *European Red List of Birds 2021, BirdLife International, European Commission, IUCN* (ISBN 978-92-76-45974-3);
- che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, è di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;
- che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o "ripasso");



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «*In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale*» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, *ex plurimis* Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);
- che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", chiarisce che, a prescindere "*...dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.*" (pag.4). La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell'Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti" (pag. 4);
- che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecniche che tengano conto anche delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi dell'arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla Legge 157/1992 e dalla Direttiva 2009/147/CE, si discostino da quelli suggeriti da istituti di ricerca e consulenza nazionali ed internazionali;
- delle indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto dall'ISPRA;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e aggiornato nell'ultima stesura del 2021, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
- della “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione “teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”;
- dei contenuti di “The Eurasian African Bird Migration Atlas” EURING/CMS. Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F, Fiedler, W. and Thorup, K. (Eds) 2022. <https://migrationatlas.org>;
- che l'art. 7, comma 1, della legge 157/1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico, va rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, il parere espresso dall'ISPRA ha carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, e pertanto può essere disatteso dall'Amministrazione regionale la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere;
- che l'apertura alla terza domenica di settembre risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” per tutte le specie indicate nel calendario venatorio ad eccezione della Starna e del Colombaccio; rispetto a quest'ultimo l'apertura della caccia in data antecedente alla terza domenica di settembre è ritenuta accettabile dall'ISPRA nel parere succitato;
- dell'adozione del Piano nazionale di gestione per le specie Coturnice, Allodola e Tortora selvatica;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che con Deliberazione Amministrativa n. 108 del 18 febbraio 2020 l'Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale sottoposto alla procedura di VAS ed alla Valutazione d'Incidenza.

Per quanto sopra si ritiene di dover motivare sotto il profilo normativo e tecnico-scientifico le scelte effettuate per la predisposizione dell'allegato calendario venatorio, sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria e dei dati rilevati nei diversi documenti scientifici. Di seguito si esplicitano in dettaglio per ogni specie le considerazioni che motivano le scelte effettuate.

Specie non migratrici – Corvidi

- **Cornacchia grigia** (*Corvus cornix*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*), **Gazza** (*Pica pica*) consentirne il prelievo venatorio:
 - dal 01 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023;
 - nei giorni fissi 1, 4, 5, 6, 8, 9 febbraio 2023 nella sola forma da appostamento, dalle ore 07:00 alle ore 17:25, senza l'ausilio del cane.

in considerazione:

- di quanto disposto dall'art.18 della legge n. 157/92;
- del documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/CE";
- della "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'Ispra;
- del fatto che le tre specie sono considerate a livello europeo in buono stato di conservazione (specie non SPEC);
- di quanto indicato da ISPRA nel parere espresso per il presente calendario, fatto salvo l'esercizio della caccia in forma vagante fino al 30 gennaio 2023 in considerazione che l'art. 18 della L. 157/92 non prevede alcuna limitazione di forma dell'esercizio venatorio nel mese di gennaio.

Specie non migratrici - Galliformi

- **Starna** (*Perdix perdix*)

consentirne il prelievo venatorio dal 21 settembre al 30 novembre 2022 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, fatto salvo che gli AA.TT.CC. possano richiedere il divieto del prelievo laddove siano adottati programmi di immissione della specie, in considerazione:

- che la data di apertura della caccia al 21 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*" e in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);

- dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 che prevede l'apertura della caccia alla specie già dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- del fatto che così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA in cui alla pag. 11 è riportato: "la caccia alla Starna dovrebbe essere vietata nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione".

- **Fagiano** (*Phasianus colchicus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 novembre 2022 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Nelle A.A.F.F.V.V. per il Fagiano, cacciabile su specifici piani di prelievo annuali, la stagione di caccia termina il 31 dicembre 2022.

In considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- che la data di apertura della caccia al 18 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)" e in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 che prevede l'apertura della caccia alla specie già dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale alla 3^a domenica di settembre allinea la Regione Marche con la quasi totalità delle altre Regioni, in primis con quelle confinanti.

- **Coturnice** (*Alectoris graeca*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

non è consentito il prelievo della Coturnice fatti salvi specifici Piani di gestione approvati dalla Regione e predisposti come indicato dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- **Pernice rossa (*Alectoris rufa*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 novembre 2022 soltanto nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, in considerazione:

- dell'art. 18, comma 1) della Legge n. 157/92 che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- di quanto riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 "redatta dall'ISPRA che ritiene teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2° decade di agosto) un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 novembre;
- del fatto che è previsto un periodo di prelievo ancor più limitato rispetto ai *Key Concepts* ed alla normativa nazionale;
- del fatto che il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato a 2 capi/cacciatore per giornata;
- del fatto che mentre l'ISPRA ritiene di escludere dal Calendario venatorio la Pernice rossa in quanto *taxon* alloctono per le Marche e suggerisce la contestuale attivazione di un programma di controllo o eradicazione, i dati della letteratura scientifica confermano contrariamente la presenza della Pernice rossa nell'intero Bacino Mediterraneo anche in considerazione delle percentuali di alleli riscontrati sulle popolazioni di coturnice e pernice rossa dalla Penisola Iberica all'Albania passando per la Penisola Italiana come riportato da Brichetti P. e Fracasso G., 2004 – Ornitologia Italiana, Vol. 2 – Tetraonidae-Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore "In tempi storici ritenuta diffusa sull'Appennino centro-settentrionale (Piemonte-Marche) e nell'Arcipelago Toscano), ma quasi ovunque in sensibile decremento; estinta a Capraia, Pianosa e sulle Alpi Venete e Lombardia a fine XIX secolo" e avvalorato da testi storici come Giglioni 1886 – Avifauna Italica, in cui l'autore racconta che "popolazioni di coturnice presenti nell'Ascolano vivevano a contatto con popolazioni di pernice rossa" e Arrigoni degli Oddi 1904 – Manuale di Ornitologia Italiana. pag. 505: "In Italia questa specie abita parecchi distretti del Piemonte (Cuneo e Alessandria) e della Liguria, gli Appennini delle province settentrionali e centrali (Emilia, Marche e Toscana) sino al Monte Vettore...";
- l'ISPRA stesso ne ha certificata la presenza nei recenti pareri espressi per i rinnovi delle Aziende Faunistico Venatorie presenti nelle Marche suggerendo metodologie specifiche per le attività di ripopolamento o reintroduzione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Uccelli acquatici

- **Alzavola** (*Anas crecca*)

consentirne il prelievo venatorio:

- a) in preapertura nelle giornate 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 settembre 2022, nella sola forma di caccia da appostamento, nei seguenti orari:
 - nei giorni 1, 3, 4, 7, 10 settembre 2022: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 - nei giorni 11 e 14 settembre: dalle ore 05:30 alle ore 12:00.
- b) dal 18 settembre 2021 al 14 gennaio 2023;

in considerazione:

- che la data di apertura della caccia al 1 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)" e in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- che la data di termine del prelievo al 14 gennaio 2023 è coerente al parere ISPRA e risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)", in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- che la data di termine del prelievo al 14 gennaio 2023 è coerente al parere dell'ISPRA che riporta "*questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate ... al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli)*" e rispetta l'arco



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

temporale massimo per la cacciabilità delle specie così come definito dalla sentenza n. 69 del 2022 della Corte Costituzionale vs Regione Liguria laddove, tra l'altro, si indica che "l'arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l'abbattimento nel corso dell'intera stagione venatoria oltre i termini indicati dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992.";

- dell'articolo 18, comma 1), della legge n.157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio, pertanto la proposta in oggetto comporta un esercizio della caccia alla specie più limitato di quanto previsto dalla L. 157/92;
- che l'analisi dei prelievi realizzati nella regione Marche dal 2016 al 2021 evidenzia un trend di sensibile incremento degli abbattimenti di Alzavola a dimostrazione di uno status favorevole delle popolazioni locali e migratrici della specie nelle Marche.

- **Germano reale (*Anas platyrhynchos*)**

consentirne il prelievo venatorio:

- c) in preapertura nelle giornate 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 settembre 2022, nella sola forma di caccia da appostamento, nei seguenti orari:
 - nei giorni 1, 3, 4, 7, 10 settembre: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 - nei giorni 11 e 14 settembre: dalle ore 05:30 alle ore 12:00.

d) dal 18 settembre 2022 al 14 gennaio 2023;

in considerazione:

- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- che l'apertura della caccia nella prima decade di settembre è successiva al termine della fase riproduttiva previsto dalla Direttiva 2009/147/CE con particolare riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021);
- che la data di termine del prelievo al 14 gennaio 2023 è coerente al parere dell'ISPRA che riporta "questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate ... al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli)" e rispetta l'arco temporale massimo per la cacciabilità delle specie così come definito dalla sentenza n. 69 del 2022 della Corte Costituzionale vs Regione Liguria laddove, tra l'altro, si indica che "l'arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l'abbattimento nel corso dell'intera stagione venatoria oltre i termini indicati dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992.";
- dell'art. 18, comma 1), della legge n.157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che l'analisi dei prelievi realizzati nella regione Marche dal 2016 al 2021 evidenzia un lieve incremento degli abbattimenti di Germano reale a dimostrazione di uno status favorevole delle popolazioni locali e migratrici della specie nelle Marche;

- **Marzaiola (*Spatula querquedula*)**

consentirne il prelievo venatorio:

- e) in preapertura nelle giornate 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 settembre 2022, nella sola forma di caccia da appostamento, nei seguenti orari:
 - nei giorni 1, 3, 4, 7, 10 settembre: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 - nei giorni 11 e 14 settembre: dalle ore 05:30 alle ore 12:00.
- f) dal 18 settembre 2022 al 14 gennaio 2023;

in considerazione:

- che l'apertura della caccia nella prima decade di settembre è successiva al termine della fase riproduttiva previsto dalla Direttiva 2009/147/CE con particolare riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021);
- che la data di termine del prelievo al 14 gennaio 2023 è coerente al parere dell'ISPRA che riporta "questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione venatoria possano essere fissate ... al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli)" e rispetta l'arco temporale massimo per la cacciabilità delle specie così come definito dalla sentenza n. 69 del 2022 della Corte Costituzionale vs Regione Liguria laddove, tra l'altro, si indica che "l'arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l'abbattimento nel corso dell'intera stagione venatoria oltre i termini indicati dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992.";
- dell'art. 18, comma 1), della legge n.157/92 che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- che l'analisi dei prelievi realizzati nella regione Marche dal 2016 al 2021 evidenzia un lieve incremento degli abbattimenti di Marzaiola a dimostrazione di uno status favorevole delle popolazioni locali e migratrici della specie nelle Marche.

- **Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Mareca penelope*), Mestolone (*Spatula clypeata*)**

consentirne il prelievo dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 21 al 30 gennaio, in considerazione:

- che la data di termine della caccia al 30 gennaio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Canapiglia e Codone così come definito dal



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

documento *“Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”*, in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”* secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);

- che la data di termine della caccia al 30 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Mestolone e Fischione così come definito dal documento *“Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”*;
- dell’art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) che prevede la chiusura a dette specie al 31 gennaio;
- che coerentemente a quanto indicato nel documento *“Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*, per la specie Codone viene stabilito un tetto giornaliero di 5 capi e annuale di 25 per cacciatore;
- che l’art. 18 della L. 157/92 non prevede alcuna limitazione di forma dell’esercizio venatorio nel mese di gennaio alle suddette specie e che l’esercizio della caccia alle stesse avviene nelle strette vicinanze dei bacini e che quindi la prescrizione di limitare l’esercizio della caccia entro 50 metri dalle aree umide è implicitamente attesa trattandosi di anatidi.
- che la prosecuzione del prelievo dal 21 al 30 gennaio oltre ad essere compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale di dette specie, come sopra indicato, è motivata dal fatto che le 4 specie di anatidi in oggetto sono cacciate prevalentemente nella forma da appostamento con richiami vivi; tale forma di caccia oltre ad esercitare un’azione adescante in modo esclusivo per le specie appartenenti ai richiami vivi utilizzati, consente un agevole riconoscimento degli uccelli nell’area di appostamento, in prossimità della quale gli stessi tendono a volare, finanche a posarsi, a distanza ravvicinata, escludendo il rischio di *look-alike* con altri Anatidi. La *“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”* nei paragrafi 2.6.11 e 2.6.13 riporta le seguenti indicazioni in merito al rischio di confusione nell’ambito delle specie appartenenti al medesimo gruppo ornitologico: *“Il secondo fattore da prendere in considerazione è dato dalle condizioni in cui viene praticata la caccia. Tali condizioni dipendono da fattori quali la distanza di osservazione. Più un uccello è lontano dal cacciatore più è difficile stabilirne le caratteristiche specifiche (dimensioni, piumaggio ecc.). L’identificazione in volo dipende dal momento in cui gli uccelli sono visibili, che può essere molto*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

breve. Pertanto, il tipo di caccia praticata può influire sul livello di rischio di confusione". "Infine anche la perizia dei cacciatori ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili... Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti". Oltre ciò, nella Figura 3 della medesima Guida "Un possibile sistema di classificazione delle specie cacciabili di aspetto simile" per gli Anatidi è riportato, tra i criteri da considerare per la distinzione delle specie, che "i richiami svolgono spesso una funzione distintiva".

Tali indicazioni della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", oltre alle considerazioni espresse in principio sulla prevalenza della caccia da appostamento alla Canapiglia, al Codone, al Fischione e al Mestolone, nonché alla luce della forte specializzazione che caratterizza i cacciatori di Anatidi anche nelle Marche, confortano la tesi che nel caso delle specie in oggetto il rischio di confusione con altri Anatidi sia limitato.

- Rischio di look-alike oggettivamente remoto nei confronti di due specie, marzaiola e alzavola, per cui l'attività venatoria è già conclusa, poiché di dimensioni nettamente inferiori rispetto agli altri anatidi ancora cacciabili e quindi facilmente distinguibili dai cacciatori, in particolare da coloro che cacciano da appostamento in forma specialistica gli anatidi. Parimenti, il germano reale essendo la specie più grande, è facilmente distinguibile dalle altre specie di anatidi, soprattutto in periodo invernale quando in tutte le specie le dimensioni degli individui giovani hanno raggiunto quelle degli adulti, sempre con particolare riferimento ai cacciatori specialisti di acquatici che cacciano dagli appostamenti.

- **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Frullino** (*Lymnocyptes minimus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 in considerazione:

- che la data di termine della caccia al 30 gennaio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Gallinella d'acqua e Folaga così come definito dal documento "Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)" e in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);

- che la data di termine della caccia al 30 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale per le specie Porciglione, Beccaccino e Frullino così come definito dal documento *“Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”*;
- dell’art. 18, comma 1), della Legge n.157/92 che prevede l’apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che tutte le specie suddette sono in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC) o SPEC 3 (specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, ma che in Europa presenta uno stato di conservazione sfavorevole);
- in considerazione che l’art. 18 della L. 157/92 non prevede alcuna limitazione di forma dell’esercizio venatorio nel mese di gennaio alle suddette specie e che l’esercizio della caccia alle stesse avviene nelle strette vicinanze delle aree umide e che quindi la prescrizione di limitare l’esercizio della caccia entro 50 metri dalle medesime aree è implicitamente attesa.

- **Moretta (*Aythya fuligula*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 15 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023, con la limitazione alla sola forma da appostamento dal 21 al 30 gennaio, in considerazione:

- che la data di termine della caccia al 30 gennaio è antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento *“Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”*;
- dell’art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) che prevede l’apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che la richiesta di divieto di caccia alla Moretta da parte dell’ISPRA si fonda sulla tutela della specie Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), al fine di prevenire l’abbattimento accidentale di esemplari di questa specie;
- che diversamente da quanto descritto da ISPRA, lo stato della popolazione della specie Moretta tabaccata è stato oggetto di una modifica di categoria nella recentissima “European Red List of Birds” del 2021, documento ufficiale della Commissione Europea, ed è passata dalla categoria “Vulnerable” alla categoria “Least concern” ovvero minima importanza, la categoria delle specie comuni non a rischio, a seguito di un miglioramento della situazione demografica della specie, riconosciuto dalle Istituzioni Europee;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostra che la specie Moretta tabaccata è in forte aumento anche in Italia, sia nel trend 2001-2010, sia nel lungo termine 1993-2010 (Zenatello et. al., 2014), dimostrando così che la caccia alla moretta, svoltasi nei periodi di studio, non ha indotto effetti negativi sulla presenza della Moretta tabaccata in Italia;
- della Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, che stabilisce che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori; tale principio è stato ritenuto condivisibile e legittimo con la Sentenza del TAR Marche al ricorso n. 385/2019 pubblicata il 31 luglio 2020;
- la Moretta non è stata esclusa dalle specie cacciabili previste dalla L. 157/92, nelle more dell'attuazione del piano d'azione nazionale per la conservazione della Moretta tabaccata, così come riportato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42".
- che la prosecuzione del prelievo dal 21 al 30 gennaio oltre ad essere compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale della Moretta, come sopra indicato, è motivata dal fatto la specie in oggetto è cacciata prevalentemente nella forma da appostamento con richiami vivi; tale forma di caccia oltre ad esercitare un'azione adescante in modo esclusivo per la specie appartenente ai richiami vivi utilizzati, consente un agevole riconoscimento degli uccelli nell'area di appostamento, in prossimità della quale gli stessi tendono a volare, finanche a posarsi, a distanza ravvicinata, escludendo il rischio di look-alike con altri Anatidi. La "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" nei paragrafi 2.6.11 e 2.6.13 riporta le seguenti indicazioni in merito al rischio di confusione nell'ambito delle specie appartenenti al medesimo gruppo ornitologico: "Il secondo fattore da prendere in considerazione è dato dalle condizioni in cui viene praticata la caccia. Tali condizioni dipendono da fattori quali la distanza di osservazione. Più un uccello è lontano dal cacciatore più è difficile stabilirne le caratteristiche specifiche (dimensioni, piumaggio ecc.). L'identificazione in volo dipende dal momento in cui gli uccelli sono visibili, che può essere molto breve. Pertanto, il tipo di caccia praticata può influire sul livello di rischio di confusione". "Infine anche la perizia dei cacciatori ha un'influenza determinante e dipende dalla formazione e dall'esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili... Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall'altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell'identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti". Oltre ciò, nella Figura 3 della medesima Guida "Un possibile sistema di classificazione delle specie cacciabili di aspetto simile" per gli Anatidi è riportato, tra i criteri da considerare per la distinzione delle specie, che "i richiami svolgono spesso una funzione distintiva".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Tali indicazioni della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, oltre alle considerazioni esposte in principio sulla prevalenza della caccia da appostamento alla Moretta, nonché alla luce della forte specializzazione che caratterizza i cacciatori di Anatidi anche nelle Marche, confortano la tesi che nel caso della specie in oggetto il rischio di confusione con altri Anatidi sia limitato.
- che il rischio di look-alike è oggettivamente remoto nei confronti di due specie, marzaiola e alzavola, per cui l’attività venatoria è già conclusa, poiché di dimensioni nettamente inferiori rispetto agli altri anatidi ancora cacciabili e quindi facilmente distinguibili dai cacciatori, in particolare da coloro che cacciano da appostamento in forma specialistica gli anatidi. Parimenti, il germano reale essendo la specie più grande, è facilmente distinguibile dalle altre specie di anatidi, soprattutto in periodo invernale quando in tutte le specie le dimensioni degli individui giovani hanno raggiunto quelle degli adulti, sempre con particolare riferimento ai cacciatori specialisti di acquatici che cacciano dagli appostamenti.

- **Combattente (*Calidris pugnax*):**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 ottobre 2022, limitatamente alla forma di caccia da appostamento fisso (Tipo B) e con contingentamento del carniere massimo giornaliero pari a n. 3 combattenti/cacciatore e del carniere massimo stagionale pari a n. 12 combattenti/cacciatore, in considerazione:

- che la data di termine della caccia al 31 ottobre è di gran lunga antecedente al periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento “*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)”;
- dell’art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) che prevede l’apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che non vi è condivisione sullo *status* della specie a livello europeo nei recenti aggiornamenti presi in esame. Infatti, se da un lato, secondo il recente “Rapporto Articolo 12 della Direttiva Uccelli”, a livello dell’Unione Europea la specie ha modificato in termini positivi lo stato di conservazione negli stati EU, passando da *Vulnerable* a *Near Threatened* in quello odierno, dall’altro, secondo European Red List of Birds_2021 di BirdLife International, sempre a livello europeo la specie ha cambiato *status* in negativo passando da *Least concern* nel 2015 a *Near threatened* nel 2021;
- che la variazione dello status della specie nel 2021 di BirdLife International a *Near threatened* parrebbe dovuta allo spostamento dei contingenti riproduttivi a Est nella Russia oltre gli Urali e in Siberia, come documentato da IUCN <https://www.iucnredlist.org/species/22693468/86591264> e da alcuni articoli scientifici (Rakhimberdiev *et al.*, 2011, Verkuil *et. al.*, 2012);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che la categoria *Near threatened* è al di fuori di quelle considerate a rischio di conservazione della popolazione;
- che in Unione Europea il prelievo del combattente è stimato nell'ordine di 5.000-6.000 capi, pari allo 0,3% della popolazione svernante, ovvero una percentuale inferiore a quella considerata idonea per le specie cacciabili in deroga (1-3% della mortalità naturale), a supporto di una sostenibilità complessiva del prelievo venatorio di questa specie;
- che la specie già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal DM 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000.

Specie migratrici terrestri

- **Tortora** (*Streptopelia turtur*)

consentirne il prelievo venatorio nei giorni 1, 3, 4 settembre 2022, in considerazione:

- che per la stagione venatoria 2022-2023 l'ISPRA,
 - visto il "Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*): programma delle azioni e proposta di piano di prelievo stagione venatoria 2022-2023", inviato all'Istituto con prot. n 0518899 del 29/04/2022|
 - visto il piano di prelievo massimo previsto dalla Regione pari a 6.300 capi,
 - valutato il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi) e considerata l'introduzione di un sistema di monitoraggio del prelievo mediante App.
 - ritiene attuabile il prelievo alla Tortora selvatica nel territorio regionale.

- **Colombaccio** (*Columba palumbus*)

consentirne il prelievo venatorio:

- g) in preapertura nelle giornate 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14 settembre 2022, nella sola forma di caccia da appostamento, nei seguenti orari:
 - nei giorni 1, 3, 4, 7, 10 settembre: dalle ore 05:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
 - nei giorni 11 e 14 settembre: dalle ore 05:30 alle ore 12:00.
- h) dal 18 settembre 2022 al 14 gennaio 2023;
in considerazione:
 - che l'ISPRA nel parere reso alla Regione Marche ammette che per il Colombaccio "*in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento*";



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che la data di termine della caccia al 14 gennaio è di gran lunga antecedente il periodo di inizio della migrazione prenuziale definito per le specie dal documento “*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)” e rispetta l’arco temporale massimo per la cacciabilità delle specie così come definito dalla sentenza n. 69 del 2022 della Corte Costituzionale vs Regione Liguria laddove, tra l’altro, si indica che “l’arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l’abbattimento nel corso dell’intera stagione venatoria oltre i termini indicati dall’art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992.”;
 - dell’art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l’apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre;
 - che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
 - della consistente popolazione nidificante nella nostra regione;
 - che la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” dell’Ispra”, per questa specie riporta le seguenti considerazioni: “... mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la “Guida alla disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia.”;
 - dello status nazionale della specie secondo quanto emerso dal progetto MITO 2000 “Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013” redatto dalla LIPU incremento forte, media annua nel periodo +12,2%; più nello specifico, il dato sperimentale di monitoraggio delle popolazioni di colombaccio nidificanti nelle Marche (cioè quelle su cui si svolge la pre apertura) dimostra che la specie è in “incremento forte” in regione dal 2000 al 2014 (Rete Rurale, 2015) e questa tendenza si è verificata in arco di tempo pluriennale in cui la preapertura è sempre stata svolta. Ne consegue che la popolazione nidificante in Regione Marche, analizzata per un periodo di 15 anni ha aumentato le sue presenze;
 - che nel Rapporto Articolo 12 Direttiva Uccelli 2013-2018 si descrive un aumento della specie nel breve e nel lungo termine in Italia (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Columba+palumbus&reported_name=);
 - che l’analisi dei prelievi realizzati nella regione Marche dal 2016 al 2021 evidenzia un sensibile incremento degli abbattimenti di Colombaccio a dimostrazione di uno status favorevole delle popolazioni locali e migratrici della specie nelle Marche.
- **Allodola** (*Alauda arvensis*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

consentirne il prelievo venatorio dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022 con carniere giornaliero massimo di 5 allodole e massimo stagionale pari a 25,

in considerazione:

- che il prelievo è consentito nel rispetto delle indicazioni del Piano di Gestione Nazionale per l'Allodola Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15.02.2018;
- del parere reso dall'ISPRA alla Regione Marche che, nelle more della piena attuazione del Piano di gestione nazionale della specie, ritiene ammissibile il prelievo dell'Allodola a condizione che *"i carniere giornaliero e stagionale debbano essere ridotti rispettivamente a 5 e 25 allodole invece di 10 e 50 come attualmente previsto nella bozza di calendario venatorio regionale"*;
- che le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo di termine della fase riproduttiva e all'inizio della migrazione prenuziale, così come definito per l'Allodola dal documento *"Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)"*.
- della normativa vigente (art. 18, comma 1) della legge n.157/92) che prevede la apertura dalla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre.

- **Quaglia (*Coturnix coturnix*)**

consentirne il prelievo venatorio:

- a) in preapertura nei giorni 11 e 14 settembre 2022 nei seguenti orari: dalle 5:30 alle 12:00 con l'uso del cane esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicaie non da seme a condizione che non si arrechino danni alle colture;
- b) dal 18 settembre al 31 ottobre 2022;
- c) con carniere giornaliero massimo di 5 quaglie e massimo stagionale pari a 25 quaglie;

in considerazione:

- che la data di apertura della caccia al 11 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento *"Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)"* e in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);

- che la data di termine del prelievo al 31 ottobre 2022:
 - rispetta il parere dell'ISPRA reso a questa Regione;
 - è antecedente alla data di inizio della migrazione prenuziale prevista dalla Direttiva 2009/147/CE con particolare riferimento al documento *Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021);
 - rispetta l'arco temporale massimo per la cacciabilità delle specie così come definito dalla sentenza n. 69 del 2022 della Corte Costituzionale vs Regione Liguria laddove, tra l'altro, si indica che "l'arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l'abbattimento nel corso dell'intera stagione venatoria oltre i termini indicati dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992.";
- dell'art. 18, comma 1), della legge n. 157/92) che prevede l'apertura dalla terza domenica di settembre, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo che consente l'apertura della caccia a partire dal 1 settembre;
- che i carichi massimi giornaliero e stagionale rispettano quanto indicato dall'ISPRA nel parere reso a questa Regione.

- **Beccaccia (*Scolopax rusticola*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 1 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023, con eventuale sospensione in questo periodo al verificarsi di particolari condizioni meteo-climatiche, ovvero:

- la caccia alla beccaccia è sospesa al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni meteo-climatiche:
 - a) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;
 - b) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di 3 giorni;
 - c) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.

la sospensione viene attuata secondo la seguente catena operativa e di informazione:

- accertamento e segnalazione tramite il Servizio Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche) delle condizioni susposte;
- provvedimento di sospensione della caccia da parte del Dirigente della Struttura competente in materia faunistico-venatoria;
- comunicazione tempestiva della sospensione della caccia per le ragioni sopra indicate da parte del settore PFV alle Amministrazioni Provinciali, agli AA.TT.CC.,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

alle Associazioni Venatorie Regionali ed agli Organi di informazione regionali che attivano efficienti meccanismi d'informazione per i cacciatori.

La caccia alla beccaccia inizia un'ora dopo e termina mezz'ora prima rispetto agli orari indicati dal "regolamento di caccia" del calendario venatorio 2022-2023.

Il carniere massimo consentito per la beccaccia è fissato in:

- n. 3 capi giornalieri per cacciatore nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- n. 2 capi giornalieri per cacciatore nel mese di gennaio;
- n. 20 capi complessivi stagionali per cacciatore.

come indicato dall'ISPRA nel parere reso a questa Regione al fine di concretizzare "una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale", la Regione darà avvio a partire dal mese di dicembre 2022 un progetto di monitoraggio della specie coerente alle indicazioni dell'ISPRA attraverso l'impiego di personale qualificato.

In considerazione:

- che la data di termine del prelievo al 19 gennaio 2023 risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)", in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- della normativa vigente (ex art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede la chiusura al 31 gennaio;
- dei dati riportati nel dossier "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio" redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per questa specie si rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile... Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea (vedi tabella a pag. 171) che prevedrebbero una



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

chiusura anticipata al 10 gennaio. In Italia sono soprattutto il protrarsi della stagione venatoria in gennaio (in una fase quindi di maggiore vulnerabilità soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse, che possono determinare fenomeni di concentrazione in aree ristrette) e l'abbattimento all'aspetto serale (peraltro vietato per legge), che concorrono a determinare una potenziale minaccia per la conservazione della specie. D'altra parte, in inverno il manifestarsi di ondate di gelo può indurre massicce perdite tra i giovani e il tasso di sopravvivenza dei contingenti è influenzato dalla temperatura e dai livelli delle precipitazioni invernali. A livello italiano si dovrebbe contribuire ad una corretta strategia globale di conservazione della specie, con particolare attenzione alle aree di svernamento (fase di vulnerabilità accentuata).

- Che le misure più significative che andrebbero adottate sono:
 - adozione di uno schema di monitoraggio delle popolazioni standardizzato e sua applicazione in maniera sufficientemente diffusa;
 - monitoraggio dei carnieri;
 - definizione di un realistico carniere individuale giornaliero e stagionale;
 - chiusura della caccia al 31 dicembre, per evitare che il prelievo insista sulle popolazioni svernanti e localizzate, nonché su individui indotti a spostamenti per eventi climatici sfavorevoli e debilitati. Si consideri che nelle aree di svernamento le presenze in gennaio sono consistenti, ad es. le catture delle beccacce nella Tenuta di Castelporziano sono in media oltre il 20% della quota annuale;
 - introduzione di un sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici particolarmente sfavorevoli alla specie (es. nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducano a concentrazioni in aree limitrofe;
 - prevenzione degli abbattimenti illegali (caccia all'aspetto);
 - verifica dell'adeguatezza dell'attuale rete di aree protette per la conservazione della specie.”
- dei dati riportati nel “Monitoraggio della presenza della beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)” del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistico dell'Università di Pisa, laddove “..un intenso periodo di variabilità è stato registrato per le tre stagioni di monitoraggio, ad iniziare dalla fine del mese di gennaio e specialmente in febbraio-marzo. Questo periodo si può far corrispondere a quello di migrazione prenuziale, di ritorno alle aree di nidificazione della specie” con la conseguenza che “gli attuali periodi indicati dall'art.18 della L.157/92 per la beccaccia paiono compatibili con le esigenze di salvaguardia del periodo migratorio prenuziale di detta specie.”

Alla luce di quanto sopra riportato si rileva che nel mese di gennaio gli elencati fattori ambientali critici per la specie debbano essere affrontati con una corretta strategia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

globale di conservazione della specie. Nel merito la Regione ha attivato nelle ultime stagioni venatorie una strategia con la quale:

- ha diminuito il carniere giornaliero consentito per cacciatore, stabilendo n. 3 capi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e n. 2 capi dal 1 al 30 gennaio, con un massimo stagionale di 20 capi per cacciatore;
- ha stabilito nuove restrizioni per scoraggiare ulteriormente la pratica illegale della posta, sugli orari di prelievo (un'ora dopo l'inizio previsto per le altre forme di caccia e mezz'ora prima del termine previsto per le altre forme di caccia);
- ha introdotto l'obbligo di annotare immediatamente il capo abbattuto e/o contrassegnarlo se viene depositato a casa o in macchina;
- durante tutto il periodo di prelievo indicato per la beccaccia è prevista la sospensione della caccia a questa specie al verificarsi di una sola delle condizioni meteo-climatiche precedentemente elencate e accertate tramite il Servizio Agrometeo dell'ASSAM (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche).

• **Merlo** (*Turdus merula*)

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 31 dicembre 2022, con riduzione del carniere giornaliero per il mese di settembre a n. 5 capi/cacciatore, in considerazione:

- che le date di inizio e termine della caccia sono rispettivamente successiva e antecedente al periodo di termine della fase riproduttiva e all'inizio della migrazione prenuziale, così come definito per il Merlo dal documento "*Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts* (versione 2021)";
- del parere favorevole dell'ISPRA a condizione che per il mese di settembre il carniere massimo giornaliero del merlo sia fissato in n. 5 capi/cacciatore;
- dell'art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre
- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- della consistente popolazione nidificante nella nostra regione;
- dalla "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA.

• **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*)

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre 2022 al 9 gennaio 2023 in considerazione:

- che la data di termine del prelievo al 9 gennaio 2023 risulta coerente al parere dell'ISPRA reso alla Regione e compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per detta specie dal documento "*Huntable bird*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”, in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);

- dell'art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che la specie è in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC);
- che i dati internazionali sulla specie IUCN classificano la specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, con una popolazione in aumento;

- **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*) e **Cesena** (*Turdus pilaris*)

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023, in considerazione:

- che la data di termine del prelievo al 19 gennaio 2023 risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale così come definito per dette specie dal documento "*Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)*", in considerazione della sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- dell'art. 18, comma 1, lett. b), della legge n.157/92) che prevede l'apertura della caccia a dette specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 gennaio;
- che la prosecuzione del prelievo dal 10 al 19 gennaio oltre ad essere compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come sopra indicato, è motivata dal fatto che entrambe le specie sono cacciate prevalentemente nella forma da appostamento con richiami vivi; tale forma di caccia oltre ad esercitare un'azione adescante in modo esclusivo per le specie appartenenti ai richiami vivi utilizzati, consente un agevole riconoscimento degli uccelli nell'area di appostamento, in prossimità della quale gli stessi tendono a posarsi a distanza ravvicinata, escludendo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

il rischio di *look alike* con altri Turdidi. La “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” nei paragrafi 2.6.11 e 2.6.13 riporta le seguenti indicazioni in merito al rischio di confusione nell’ambito delle specie appartenenti al medesimo gruppo ornitologico: “Il secondo fattore da prendere in considerazione è dato dalle condizioni in cui viene praticata la caccia. Tali condizioni dipendono da fattori quali la distanza di osservazione. Più un uccello è lontano dal cacciatore più è difficile stabilirne le caratteristiche specifiche (dimensioni, piumaggio ecc.) L’identificazione in volo dipende dal momento in cui gli uccelli sono visibili, che può essere molto breve. Pertanto, il tipo di caccia praticata può influire sul livello di rischio di confusione”... “Infine anche la perizia dei cacciatori ha un’influenza determinante e dipende dalla formazione e dall’esperienza acquisite. Tale perizia è messa alla prova durante tutta la stagione venatoria ed è importante per distinguere le specie cacciabili dalle specie non cacciabili... Se da un lato i cacciatori non dovrebbero sparare agli uccelli a meno che non siano sicuri della loro identità, dall’altro numerosi cacciatori sono ormai specializzati nella caccia a determinati gruppi di uccelli e solo raramente si cimentano con specie per le quali non possiedono sufficiente esperienza, diventando in questo modo specialisti nell’identificazione delle specie che costituiscono i loro obiettivi preferiti”. Oltre ciò, nella Figura 3 della medesima Guida “Un possibile sistema di classificazione delle specie cacciabili di aspetto simile” per i Turdidi è riportato, tra i criteri da considerare per la distinzione delle specie, che “i richiami svolgono spesso una funzione distintiva”.

Tali indicazioni della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” oltre alle considerazioni esposte in principio sulla prevalenza della caccia da appostamento al Tordo sassello e alla Cesena, nonché alla luce della consolidata esperienza, finanche specializzazione, dei cacciatori marchigiani nell’esercizio della caccia ai Turdidi (oltre 100.000 c.a. capi prelevati annualmente dal 2016), confortano la tesi che nel caso di specie come il Tordo sassello e la Cesena il rischio di confusione con altri Turdidi sia limitato o assente.

- che il Tordo sassello nella classificazione IUCN aggiornata al 2021 è considerata specie LC rispetto alla precedente classificazione del 2015 Near Threatened (NT);
- che entrambe le specie sono considerate in uno status di conservazione favorevole su scala europea (non SPEC);
- dei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238”. Tali dati, evidenziano che la frequenza del Tordo sassello subisce una diminuzione nelle prime due decadi di gennaio, seguita (nella terza decade) da un lieve nuovo incremento, da porre in relazione con movimenti di ritorno; nel testo inoltre si rileva come la specie in Italia sia pressoché assente nel corso della migrazione primaverile;
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall’ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per il Tordo sassello si rileva (pag.158): “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione pre-nuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.”;

- dei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 222". Tali dati per la Cesena, evidenziano nella terza decade di gennaio il massimo dell'abbondanza delle ricatture, verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- dei dati riportati nel dossier “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio” redatto dall'ISPRA nel gennaio 2009 per la revisione della Legge 157/92 e consegnato alla Commissione ambiente del Senato. Per la Cesena si rileva (pag.146): “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.”

Mammiferi

- **Lepre** (*Lepus europaeus*)

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 novembre 2022, in base alle seguenti considerazioni:

- l'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre;
- l'inizio del prelievo alle tre specie classiche di selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna), consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie; nel mese di settembre sono previste solo sette giornate fisse di prelievo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre, come si rileva dal grafico incluso nel parere ISPRA delle passate stagioni venatorie, si verificano meno del 5% delle nascite; inoltre tale grafico è tratto dalla monografia redatta dall'Office National de la Chasse e quindi su popolazioni diverse da quelle italiane;
- la chiusura del prelievo venatorio della specie è anticipata rispetto a quanto previsto dall'art. 18 della legge 157/92, come suggerito nel parere ISPRA;
- detto termine previsto al 30 novembre va nella direzione suggerita, considerando altresì che gli stessi AATTCC regionali hanno condiviso tale scelta;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il prelievo è consentito in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ed è limitato ad 1 capo/cacciatore per giornata ed un massimo di 8 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria; valori, questi, che tengono conto dei dati che annualmente gli AATTCC ricavano con l'esame dei tesserini venatori contenenti gli abbattimenti e che trasmettono alla Struttura regionale competente (il limite massimo di 8 capi/cacciatore per l'intera stagione venatoria non si applica alle aziende faunistiche venatorie poiché la lepre è prelevata secondo dei piani di prelievo annuali);
- un'ampia presenza ed una distribuzione capillare su tutto il territorio regionale di istituti faunistici protetti garantisce un livello soddisfacente di conservazione della specie;
- l'analisi dei dati relativi ai prelievi realizzati nelle Marche dal 2016 al 2021 evidenzia un sensibile incremento dei prelievi della Lepre a testimonianza di uno suo status favorevole di conservazione e ad una sua capillare distribuzione, condizioni queste, riconducibili a locali popolamenti di origine selvatica, non essendo consentito nelle Marche il ripopolamento della lepre con soggetti adulti allevati o acquistati.
- sulla base di quanto sopra indicato, considerato che la gestione della lepre negli istituti faunistici protetti e nel territorio di gestione programmata della caccia è delegata agli AA.TT.CC., al fine di poter attuare in modo efficace i programmi dagli stessi definiti, questi potranno chiedere la chiusura anticipata della caccia alla lepre che verrà adottata con successivo atto dirigenziale.

- **Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre al 30 novembre 2022, considerando:

- che l'art. 18, comma 1), della Legge n.157/92) consente l'apertura della caccia alla specie alla terza domenica di settembre e la chiusura al 31 dicembre della normativa vigente (ex art. 18, comma 1) della legge n. 157/92;
- che trattandosi di specie par autoctona è necessario limitare l'espansione della specie nelle Marche;
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

- **Volpe (*Vulpes vulpes*)**

consentirne il prelievo venatorio dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023, in considerazione:

- dell'art. 18, comma 1) della legge n.157/92 che consente la caccia alla Volpe dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- della opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale.

- **Cinghiale (*Sus scrofa*)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi della L.R. 7/95 e del Reg. Reg.le n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme: braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Il prelievo venatorio del cinghiale nella stagione venatoria 2022-2023, nella forma della braccata, girata, individuale e occasionale, è consentito nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo il seguente calendario:

- province di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata: dal 30 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023;
- province di Fermo, Ascoli Piceno: dal 16 ottobre 2022 al 15 gennaio 2023.

Il prelievo in forma selettiva del cinghiale è disciplinato dallo specifico Calendario 2022/2023 approvato con D.G.R. n.460 del 28 aprile 2022.

Per quanto riguarda la forma individuale e occasionale secondo quanto contenuto nell'allegato calendario.

Si ritiene con l'attuale proposta di deliberazione di aver soddisfatto le diverse e articolate esigenze delle componenti che a vario titolo interagiscono nella gestione dell'attività venatoria, comprese le rappresentanze del mondo agricolo e ambientale, organicamente presenti nei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Da ultimo si precisa che per quanto attiene la mobilità del cacciatore ed alle forme di caccia si deve fare riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa regionale. Al fine di evitare un'eccessiva e non programmata presenza di cacciatori sul territorio marchigiano – fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – si ritiene dover proporre che ai cacciatori non residenti nelle Marche il prelievo venatorio sia consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 18 settembre 2022.

In merito alle altre considerazioni e orientamenti rappresentati dall'ISPRA nel parere citato, si svolgono le seguenti valutazioni ed eventuali controdeduzioni.

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 01 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2022

Trattasi della concessione di due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre, ovvero, nel periodo compreso dal 01 ottobre al 30 novembre 2022, con la sola pratica dell'appostamento.

Nel caso in questione l'ISPRA dichiara che: *“La Regione Marche, come detto, ha inviato recentemente i dati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori, suddivisi per decadi, fornendo dei primi elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, ma non ha trasmesso informazioni relative al prelievo sulle specie migratrici nelle sole giornate aggiuntive. In attesa di ricevere i dati relativi ai prelievi nelle giornate aggiuntive può essere accettata la concessione di una sola giornata aggiuntiva a settimana per la caccia da appostamento*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

fisso nei mesi di ottobre-novembre 2022 per l'avifauna migratoria cacciata da appostamento.”

A più riprese nel passato, e ora si riconferma, è stata sottolineata una circostanza di fatto importante e relativa al fenomeno del flusso migratorio che nel bimestre di ottobre-novembre, segue la rotta carpatico-danubiana per finire nel litorale e poi all'interno del territorio marchigiano e che costituisce la ragione della pratica della caccia da appostamento ai migratori nelle Marche.

Ciò viene evidenziato per riconfermare che la pratica si effettua nei riguardi del volo post-nuziale quando i contingenti dei migratori sono nella consistenza massima e dal lato del diritto comunitario pienamente ammissibile trattandosi di fenomeno opposto al volo prenuziale per il quale la Direttiva 79/409/CEE stabilisce il divieto di caccia.

Le Marche, proprio su questa considerazione, ha radicato una consuetudine locale nel rispetto dell'art. 18, comma 6, della L. 157/92.

In punto di legittimità, ed al di là di ogni giudizio scientifico, la norma che stabilisce le due giornate aggiuntive nei mesi di ottobre-novembre per il prelievo della migratoria da appostamento quale norma di diritto interno, non può essere sospetta di disapplicazione nei confronti della Direttive Europee non ricorrendo, nel fenomeno su cui si esercita il prelievo, ipotesi inibitoria in presenza di volo post nuziale quando i contingenti si presentano nella misura massima.

Si rappresenta poi che, come detto per la lepre, annualmente gli AA.TT.CC. esaminano i tesserini venatori contenenti gli abbattimenti delle varie specie, i periodi ecc. e trasmettono alla Struttura regionale competente le relative risultanze.

Al riguardo, si evidenzia che i dati forniti dagli stessi Ambiti dal 2016 sono stati inseriti in un database standardizzato per la raccolta dei prelievi predisposto dalla Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU e dall'Osservatorio Faunistico Regionale. Ciò tuttavia l'attuale sistema di lettura ottica del tesserino venatorio regionale, non consente di rilevare con precisione la suddivisione degli abbattimenti nelle giornate di caccia aggiuntive nel periodo ottobre-novembre e nelle forme da appostamento e vagante. Già per l'elaborazione dei prelievi relativi alla stagione venatoria 2021-2023 è stata richiesta dal Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU agli AA.TT.CC. una ripartizione dettagliata e precisa della suddivisione in oggetto così da consentire di monitorare con maggiore precisione i carnieri relativi al bimestre ottobre-novembre nelle varie forme di caccia. Attraverso l'Osservatorio Faunistico Regionale saranno, quindi, elaborati a partire dalla stagione venatoria 2021-2022, e per le stagioni successive, i dati trasmessi dagli AA.TT.CC., verificando le informazioni relative al prelievo sulle specie migratrici nelle sole giornate aggiuntive; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell'organo scientifico nazionale.

Si rileva poi che le specie che tradizionalmente sono sottoposte a prelievo nel periodo di migrazione post-nuziale (ottobre-novembre) sono rappresentate perlopiù dal colombaccio e dai turdidi, con particolare riferimento al merlo e al tordo bottaccio; specie queste che presentano un trend positivo di popolazione come riportato nel documento di riepilogo del progetto MITO 2000 *“Uccelli comuni in Italia. Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2013”* redatto dalla LIPU che riporta:

- per il Colombaccio un incremento forte (+ 12,2 %) e uno stato di conservazione favorevole;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- per il Merlo un incremento moderato (+ 2,2 %) e uno stato di conservazione favorevole;
- per il Tordo bottaccio un incremento moderato (+ 4,7 %) e uno stato di conservazione favorevole.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

La proposta di calendario venatorio stabilisce che l'allenamento dei cani da caccia venga svolto, nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione in un A.T.C.

L'impatto dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nel mese di agosto, sulle popolazioni di fauna presenti sul territorio, è da valutare anche in relazione agli effetti che la presenza del cane ha nello stimolare la fauna a comportamenti di fuga prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa; si rileva che anche per tale motivo è stato concesso, l'addestramento dei cani, a partire solo dalla seconda metà di agosto.

Relativamente all'osservazione formulata circa il possibile disturbo arrecabile alle specie impegnate nella stagione riproduttiva, in concomitanza alla possibilità di allenare i cani nei mesi di febbraio e marzo, la Giunta Regionale individuerà le località idonee (es. aste fluviali) e gli orari giornalieri, dopo aver sentito gli AA.TT.CC. Si evidenzia che nelle passate stagioni nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato riscontrato dagli AA.TT.CC. sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria.

ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall'ISPRA attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue.

Valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna nelle Marche

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 la Regione Marche ha disposto, a partire dalla stagione venatoria 2021-2022, il divieto di esercizio venatorio per una distanza di 1.000 metri dagli stessi sui seguenti valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna:

- **Bocca Trabaria.**
- **Passo Carosina.**
- **Fossato di Vico.**

La cartografia in scala 1:25.000 che individua i suddetti valichi e l'area posta in divieto di esercizio venatorio è presentata nell'Allegato C della presente deliberazione così come segnalata tramite tabellazione realizzata dagli A.A.T.T.C.C. interessati.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21, comma 3 della Legge n. 157/92 che prevede "il divieto di esercizio venatorio su tutti i valichi montani interessati dalle rotte dell'avifauna, per una distanza di 1.000 metri dagli stessi" nonché a riscontro del parere dell'ISPRA N. 0035053/2022 del 20/06/2022 in cui l'Istituto richiama "l'attenzione di codesta Amministrazione sull'opportunità di provvedere alla valutazione critica di altri



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

contesti interessati dalla presenza di appostamenti di caccia...” il Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU darà avvio, entro ottobre 2022, ad uno studio specifico sulle rotte migratorie riferito a n.4 valichi di crinale appenninico.

Adempimenti legati all’adesione dell’Italia all’AEWA

Si evidenzia che la Giunta Regionale con le DGR n.1471/2008 e n.1036/2009 ha introdotto il divieto dell’uso dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide ricadenti nei siti di Rete Natura 2000.

Per quanto riguarda la raccolta delle informazioni sui carnieri effettuati, si sottolinea inoltre che annualmente gli AA.TT.CC. ricavano, con l’esame dei tesserini venatori, i dati relativi agli abbattimenti degli uccelli migratori acquatici.

Come già evidenziato, con l’introduzione del nuovo tesserino di caccia i dati sono suddivisi per specie, con schede riepilogative stagionali dei prelievi per ogni singolo cacciatore, e permettono in tal modo una conoscenza ancor più precisa e dettagliata.

Attraverso l’Osservatorio faunistico regionale si continuerà l’elaborazione dei dati faunistici rilevati e trasmessi dagli AA.TT.CC., verificandone l’entità e gli effetti del prelievo venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni dell’organo scientifico nazionale.

Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato dalla vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com’è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, dalle guardie ecologiche e zoofile, del Corpo Forestale dello Stato ecc.

Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell’attività venatoria

Si rappresenta che già dalla DGR n. 543 del 12/05/2014 (calendario 2014/2015 per il prelievo degli ungulati in forma selettiva), e al fine di limitare gli effetti negativi causati dall’uso di munizioni contenenti piombo, anche alla luce dell’Ordinanza del Consiglio di Stato del 23/10/2012, si consiglia l’utilizzo di munizioni atossiche fatto salvo quanto indicato nel capitolo Rete Natura 2000 di cui all’allegato A del presente atto.

Valutazione d’incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000

La regolamentazione dell’esercizio venatorio nelle aree SIC, ZSC e ZPS che ricadono nel territorio marchigiano si attiene alle specifiche misure previste dalla DGR n.1471 del 27/10/2008 e la DGR n.1036 del 22/06/2009, nell’ambito delle quali vengono individuate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti.

Come previsto dalla DGR 1471/2008 il calendario venatorio deve determinare per il mese di gennaio due giornate fisse nelle quali è possibile esercitare il prelievo venatorio nei siti Natura 2000. Per tale motivo si stabilisce che l’esercizio venatorio può essere svolto, da appostamento fisso e temporaneo ed in forma vagante, nelle sole giornate di sabato e domenica del mese di gennaio.

Resta valida l’eccezione dell’esercizio del prelievo degli Ungulati selvatici.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con Deliberazione Amministrativa n. 108 del 18 febbraio 2020 l'Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale sottoposto alla procedura di VAS ed alla Valutazione d'Incidenza. Nel Piano stesso sono allegati le prescrizioni per i Siti Rete Natura 2000 a cui sono assoggettate le attività inerenti la pianificazione e l'esercizio venatorio regolamentato con il presente calendario, che vengano riportate nell'allegato B)

Con nota n. 13415 del 25.02.2020 il Ministero dell'Ambiente ha inoltre chiarito, a seguito della pubblicazione delle Linee Guida Nazionali per la valutazione d'incidenza (VInCA) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate in Gazzetta ufficiale in data 28.12.2019, come i Calendari Venatori che discendono da atti di pianificazione vigenti e già sottoposti a Valutazione d'Incidenza non debbono essere ulteriormente sottoposti alla stessa procedura. Il Calendario venatorio infatti tiene conto, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche di quanto indicato dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

Regolamento di caccia

L'esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell'opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 ai sensi della L. 157/92, art. 14, comma 6. L'opzione espressa dall'utente, modificabile entro il 30 giugno di ogni anno, risulterà nell'apposito spazio predisposto sul tesserino di caccia.

Ogni cacciatore, per poter cacciare, deve essere in regola con le norme di iscrizione all'A.T.C. prescelto (di residenza o altro); quello di residenza spetta di diritto e la caccia può essere svolta nei confronti di tutte le specie cacciabili (stanziali e migratrici).

I cacciatori residenti nelle Marche, una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C., previsto al 30 giugno, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 7/95, possono esercitare, a far data dal 01 settembre 2022, la caccia nei confronti di tutte le specie consentite con esclusione del cinghiale, della lepre, del fagiano, della starna, della coturnice, dei cervidi e dei bovidi, in tutti gli Ambiti territoriali della Regione. In ogni A.T.C., comunque, in relazione all'indice di densità venatoria massima determinato dalla Regione, l'esercizio venatorio può essere consentito anche ai cacciatori residenti in altri ambiti sulla base delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, commi 4 e 6 e, specificatamente per i cacciatori extra-regionali, tenuto conto degli scambi disciplinati dall'art. 16, comma 6, della citata L.R. 7/95.

Il tesserino di caccia è predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale per una corretta annotazione, da parte dell'utente, dei tempi, dei luoghi e delle specie animali abbattute secondo quanto previsto dal presente calendario e regolamento di caccia. Per i cittadini della Repubblica di S. Marino, così come stabilito dal comma 7 dell'art.29 della L.R. 7/95, la Giunta regionale provvede a trasmettere all'organo competente in materia di caccia della Repubblica stessa di un quantitativo di tesserini della Regione corrispondenti al numero di cacciatori che hanno chiesto di esercitare l'attività venatoria in ambito regionale.

La Regione ai sensi del comma 6 dell'art.16 della L.R. 7/95, attiva scambi interregionali al fine di regolamentare la mobilità venatoria tra cacciatori e, a tal fine entro il 15 luglio di ciascun anno determina il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per la caccia nei territori delle Aziende faunistico-venatorie ed Aziende agri-turistico-venatorie si richiamano le disposizioni dei R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 e s.m.i e R.R. 23 marzo 2012, n.3.

I divieti e le limitazioni sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni (Legge regionale n. 7/95; Legge n. 157/92; Legge 353/2000).

In relazione a quanto tutto sopra esposto, il calendario venatorio è ritenuto conforme alle prescrizioni dell'art. 18 della L. 157/92 e s.m e dell'art. 30 della L.R. 7/95.

Considerati i recenti aggiornamenti relativi al quadro tecnico e normativo di riferimento, la Regione valuterà l'opportunità di chiedere ulteriori pareri sia in ordine tecnico-scientifico che normativo ai soggetti preposti, nonché di considerare elementi utili, quali dati, pareri ed aggiornamenti giurisprudenziali, finalizzati ad un'eventuale adeguamento del calendario venatorio in ordine alle specie e ai tempi di prelievo.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il descritto calendario venatorio, con i relativi allegati al presente atto, al fine di garantire continuità di funzione in relazione alle scadenze previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Esito dell'istruttoria

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione ad oggetto " L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2022/2023".

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Massimo Pensalfini*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E ITTICHE - SDA PU

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il dirigente
(*Andrea Bordoni*)

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche – Sda Pu, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione

(*Lorenzo Bisogni*)

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per Il direttore del Dipartimento

(*Lorenzo Bisogni*)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATI

- Allegato A) Calendario Venatorio Regionale Marche 2022-2023
- Allegato B) Prescrizioni sito specifiche derivanti dalla procedura di valutazione di incidenza al piano faunistico venatorio, recepite nel calendario venatorio regionale 2022-2023
- Allegato C) Tavole cartografiche 1:25.000 dei valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna (bocca trabaria, passo carosina, fossato di vico) posti in divieto di esercizio venatorio per una distanza di 1.000 metri dagli stessi a partire dalla stagione venatoria 2021-2022

